



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Decreto di omologazione dell'accordo ex art. 12 L. n. 3/2012

IL GIUDICE DELEGATO

Visti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento promossa dalla dott.ssa Maria Macchiarella la quale, ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/12, ha depositato il 6 luglio 2018 una proposta di accordo rivolta ai creditori;

visto il decreto del 23 luglio 2018;

letta la relazione ex art. 12, comma 1, L. 3/12 depositata in data 11 febbraio 2019 dal professionista nominato con i compiti dell'Organismo di composizione della crisi, avv. Gaspare Spedale ed i chiarimenti dallo stesso resi con note depositate in data 24 aprile e 22 maggio 2019;

visto il decreto del 13 giugno 2019;

sentite le parti all'udienza del 13 settembre e alla successiva udienza dell'11 ottobre 2019;

rilevato che la proposta risulta corredata dalla documentazione prevista dall'art. 9 L. 3/2012;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, dal momento che la debitrice risiede a Palermo;

ritenuti sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L. 3/12 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letta la relazione finale sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, con contestuale attestazione definitiva sulla



fattibilità del piano, depositata dall'avv. Spedale ai sensi dell'art. 12 L. 3/12 in data 21 novembre 2019;

OSSERVA

La proposta di accordo presentata da Maria Macchiarella prevede, nei modi e termini meglio esplicitati nella proposta e nella relazione del professionista nominato con i compiti dell'OCC:

- 1) il pagamento integrale delle spese in prededuzione, dei crediti che godono di privilegio sugli immobili e del credito privilegiato per IVA relativa all'anno 2006;
- 2) il pagamento nella misura minima del 67,68% dei crediti di professionisti che godono di privilegio generale immobiliare ex art. 2751 is n.2 cc.;
- 3) il pagamento delle obbligazioni assunte dalla Macchiarella in forza delle transazioni raggiunte con Banco Popolare Sant'Angelo, Credito Siciliano e Curatela del fallimento della Giga srl, che prevedono pagamenti rateizzati;
- 4) il pagamento nella misura del 2,27% dei crediti chirografari e dei crediti privilegiati degradati in chirografo per incapacienza del patrimonio della Macchiarella;
- 5) il pagamento dell'importo di euro 225.00,00 in favore della Curatela del fallimento della Giga s.r.l. (oltre l'integrale pagamento delle spese legali per cui è già in atto il pagamento rateizzato).

L'attivo destinato ai predetti pagamenti sarà ricavato: per i pagamenti di cui ai nn. 1 e 2, dalla liquidazione delle quote immobiliari (non comprese nel fondo patrimoniale) di cui è titolare la debitrice, dai canoni di locazione maturati e non pagati e da quelli quelli che matureranno fino all'alienazione degli immobili, dalla destinazione per 36 mesi della parte del proprio reddito mensile netto non destinata al soddisfacimento dei bisogni familiari; per i pagamenti di cui al n 3, dai redditi del marito della Macchiarella, Roberto Vito Ingraldi; per i pagamenti di cui ai nn. 4 e 5, dalla liquidazione delle quote immobiliari di cui è comproprietario il fratello della debitrice, Biagio Macchiarella.

Come precisato nel decreto del 23 luglio 2018, la liquidazione immobiliare avrà la durata massima di 36 mesi, come indicato nella proposta, dovendo eventuali



proroghe di detto termine essere rimesse - nell'ambito dell'intervenuta *cessio bonorum* - ad accordi privati tra le parti estranei al presente procedimento.

L'integrale pagamento del compenso in favore professionista nominato con i compiti dell'organismo di composizione della crisi, inoltre, dovrà avvenire alla scadenza del termine di esecuzione dell'accordo, salva la corresponsione di eventuali acconti.

Ciò premesso in ordine al contenuto della proposta, va preliminarmente esaminata la questione relativa alla validità del voto contrario espresso, nell'interesse della mandante Fino 1 Securitisation s.r.l., dalla Do Bank spa con nota del 7 dicembre 2018 e poi ribadito dalla Do Value spa (nuova denominazione nelle more assunta dalla Do Bank spa) con nota trasmessa in data 11 settembre 2019.

Si rileva, in proposito, che con la citata nota del 7 dicembre 2018 - trasmessa nel termine previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/12 per eventuali contestazioni - la Do Bank spa, n.q. di mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l., cessionaria del credito vantato dalla Unicredit spa, ha contestato l'esito della votazione già effettuata, rilevando di non aver ricevuto la comunicazione della proposta e del decreto del 23 luglio 2018 di fissazione dell'udienza. Ha, in particolare, lamentato di non essere stata posta in condizione di partecipare all'adunanza dei creditori e di esprimere il proprio voto contrario alla proposta di accordo formulata dalla sig.ra Macchiarella. Ha, quindi, contestato il risultato del voto, per essere stata esclusa dallo stesso, rappresentando al contempo il proprio dissenso alla proposta di accordo formulata.

Alla luce di dette contestazioni e letti i chiarimenti resi dal professionista nominato con i compiti dell'OCC, questo Giudice - con decreto del 13 giugno 2019 - fissava una nuova udienza al fine di consentire la manifestazione del proprio consenso o dissenso ai soli soggetti a cui non era stata precedentemente inviata la proposta e che non avevano già esercitato il diritto di voto.

Le contestazioni formulate da Do Bank spa, invero, sebbene non costituivano valida manifestazione di voto contrario alla proposta in quanto trasmesse da soggetto a cui la proposta non era stata ritualmente comunicata e comunque fuori dal termine di 10 giorni prima dell'udienza all'uopo previsto dall'art. 11, comma 1, L.



3/12, sono state ritenute fondate con riferimento alla lamentata esclusione dall'adunanza dei creditori.

Al voto, infatti, era stata ammessa l'Unicredit spa, non legittimata ad esprimere il proprio consenso in ordine alla proposta di accordo di cui si tratta in quanto, al momento del deposito della proposta, la stessa aveva già ceduto il proprio credito alla Fino 1 Securitisation s.r.l..

Con il citato decreto del 13 giugno 2019, pertanto, questo Giudice ha ritenuto di ammettere al voto sulla proposta di accordo della dott.ssa Macchiarella il predetto soggetto cessionario del credito tramite trasmissione allo stesso degli atti necessari per la formulazione di un voto consapevole nonché di ammettere al voto anche gli altri soggetti cessionari o comunque subentrati nei crediti nei confronti della proponente a cui la proposta a suo tempo non era stata comunicata ai fini dell'esercizio del diritto di voto, con espresso avviso ai soggetti a cui non era stata precedentemente inviata la proposta e che non avevano già esercitato il diritto di voto che almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata avrebbero dovuto far pervenire al professionista nominato con i compiti dell'Organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, con l'avvertimento che *"in mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che le stesse abbiano prestato il proprio consenso alla proposta nei termini in cui è stata ad essa comunicata"*.

Come si evince chiaramente dal tenore letterale del decreto in questione, quindi, alla Fino 1 Securitisation s.r.l. - soggetto a cui non era stata precedentemente comunicata la proposta da parte del professionista nominato con i compiti dell'Organismo di composizione della crisi - è stato concesso un nuovo termine per l'esercizio del proprio diritto di voto nel rispetto di quanto prescritto dalla legge sul punto.

Orbene, l'art.11 L. 3/12 prevede che i creditori debbano far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, con l'espressa precisazione che, in mancanza di detta dichiarazione, si ritiene che i



creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

La manifestazione di dissenso formulata dalla Fino 1 Securitisation s.r.l. tramite la propria mandataria Do Value spa, tuttavia, non è stata trasmessa entro il suindicato termine previsto dalla legge e richiamato nel decreto del 13 giugno 2019 (tempestivamente comunicato via pec al predetto creditore, unitamente alla proposta, in data 24 giugno 2019) con cui questo Giudice ha fissato l'udienza del 13 settembre 2019, ma solo in data 11 settembre 2019.

La manifestazione di dissenso dalla stessa comunicata, pertanto, non può essere considerata validamente espressa in quanto tardiva.

La regolamentazione normativa delle conseguenze in caso di inutile decorso del predetto termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata, espressamente riportata pure nel citato decreto del 13 giugno 2019, è - infatti - indicativa della natura perentoria del termine in questione.

Né - contrariamente a quanto argomentato dalla mandataria della predetta società alle udienze del 13 settembre e dell'11 ottobre 2019 e poi ancora con nota trasmessa al professionista nominato il 6 novembre 2019 - il voto contrario tardivamente espresso dalla Fino 1 Securitisation s.r.l. può ritenersi valido sul rilievo che lo stesso costituisce mera conferma del dissenso già espresso con la nota del 7 dicembre 2018, dal momento che, come già esposto, detto dissenso non era stato validamente espresso, motivo per cui alla Fino 1 Securitisation s.r.l. era stato concesso un nuovo termine per la manifestazione del proprio voto.

Tanto precisato in ordine al voto della Fino 1 Securitisation s.r.l., va dato atto che, come emerge dalla citata relazione depositata in data 21 novembre 2019 dall'avv. Spedale ai sensi dell'art. 12 L. 3/12, nella fattispecie in esame è stato raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, come prescritto dall'art. 11 L. 3/2012, dal momento che i 5 voti contrari validamente espressi da Agenzia delle Entrate, INPS, condominio di via Libertà 161, curatela del fallimento della Gigatech s.r.l. e Italcapital, sono corrispondenti al 36,56% dei crediti ammessi al voto.



La proposta di accordo in esame può, dunque, essere omologata demandando al professionista nominato con i compiti di organismo di composizione della crisi la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

In assenza di specifica proposta proveniente dal professionista nominato con i compiti dell'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. 3/1212 e non essendo stati previsti costi prededucibili ulteriori per il liquidatore, non si procede alla nomina di un liquidatore distinto dal predetto professionista a cui si affidano le relative funzioni.

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo predisposto da Maria Macchiarella, nata a Palermo, il 14.09.1965;

DISPONE che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Gaspare Spedale, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

ORDINA, a cura del professionista nominato con i compiti dell'OCC, la pubblicità del presente decreto, eliminati i dati sensibili, sul sito del Tribunale di Palermo nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;

DA' ATTO che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con la conseguenza che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

LASCIA a carico del proponente le spese del procedimento.

Palermo, 31 dicembre 2019

Il Giudice Delegato

dott.ssa Flavia Coppola

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Flavia Coppola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.



29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

